



ManzanaIoriAssociati
STUDIO COMMERCIALISTI



La sospensione nel versamento delle imposte

DI 18/2020, DI 23/2020

Giacomo Manzana | Elena Iori | www.manzana.it   

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.manzana.it 

Art. 18 DI 23/2020 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi aprile e maggio

L'**art. 18 del DI 23/2020** prevede la sospensione dei versamenti "*in autoliquidazione*" in scadenza nei **mesi di aprile e maggio 2020** a favore dei soggetti:

1. esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
2. con **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020** (in generale **nel 2019**)
3. con **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:**
 - nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
 - nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

Art. 18 DI 23/2020 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi aprile e maggio

>>Le imprese / lavoratori autonomi con **ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni** possono usufruire della predetta sospensione se la **riduzione di fatturato / corrispettivi** di marzo / aprile 2020 è **almeno pari al 50%** rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

>> Per i soggetti esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia che hanno **iniziato la predetta attività dall'1.4.2019** la sospensione opera **a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi** dei mesi di marzo / aprile 2020).

>> Per i dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;**
- che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020; opera la sospensione dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio, **a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.**

Art. 18 DI 23/2020 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi aprile e maggio

La sospensione riguarda i **versamenti relativi** a:

- **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle **trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;**
- **IVA;**
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**
 - >>La sospensione interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in **scadenza nel mese di maggio**, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche **la prima rata fissa per il 2020** dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla **Gestione IVS commercianti - artigiani**.

Art. 18 DI 23/2020 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi aprile e maggio

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Decreto Ripresa. Rinvia il termine del 30/06 :

- in unica soluzione **entro il 16.9.2020**;ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 16.9.2020

➤ **Rimango da versare (*) Imu di giugno (**)** saldi e acconti relativo alle imposte.

➤ **Dai versamenti di giugno, i termini ritornano ordinari**

Sospensione di versamenti tributari e contributivi marzo aprile e maggio

Decreto rilancio Art.126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

1. **I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23**, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. **I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61:

1) al comma 4, il primo periodo [I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020]. è sostituito dai seguenti: «I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

2) al comma 5 [federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche]:

2.1) al primo periodo, le parole “31 maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020;

2.2) il secondo e il terzo periodo, sono sostituiti dal seguente: “I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati con le modalità ed nei termini previsti dal comma 4.”;

b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: «I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Sospensione di versamenti tributari e contributivi marzo aprile e maggio

Relazione illustrativa

L'articolo proroga i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il comma 1 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. La norma prevede, altresì, che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

Il comma 2 modifica il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevede in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in cinque rate a partire dal mese di luglio 2020.

In particolare, si prevede per i predetti soggetti la possibilità di versare le ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020).

Il comma 3, lettera a), n. 1 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19. Il termine è prorogato dalla data del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020. Invece, gli interventi recati al n. 2 riguardano specificamente le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; in particolare, la lettera a), proroga di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, mentre la lett. b), sempre nel n. 2 dispone per le medesime federazioni che il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione.

Il comma 3, lettera b) proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 dall'attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Art. 18 DI 23/2020 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi aprile e maggio

Cir. 9/E/2020:

- può essere che un contribuente beneficia per **aprile e non anche per maggio** (e viceversa);
- per i soggetti **non obbligati all'emissione della fattura / certificazione corrispettivi** (ad esempio, per operazioni di cui all'art. 74, DPR n. 633/72 quali, cessioni di giornali, libri, prodotti editoriali, ecc.), è possibile fare riferimento ai ricavi / compensi. Di conseguenza "il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione";
- soggetti che certificano le operazioni sia con **l'emissione della fattura che con i corrispettivi** è necessario sommare i due elementi;
- al fine della **quantificazione del fatturato e dei corrispettivi** occorre considerare:
 - fatturato e corrispettivi delle operazioni effettuate che anno concorso alla liquidazione dell'Iva periodica
 - corrispettivi delle operazioni effettuate che non sono rilevanti ai fini Iva
- facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione (art. 6 del Dpr 63371972) vanno considerate:
 - le fatture immediate e i corrispettivi, la data della fattura / corrispettivo giornaliero;
 - per le **fatture differite**, la data dei ddt ovvero dei documenti equipollenti richiamati in fattura.Di conseguenza, per il calcolo del fatturato dei mesi di marzo 2019 e 2020:
 - vanno escluse le fatture differite emesse entro il 15.3.2019 e 15.3.2020 relative ad operazioni effettuate nei mesi di febbraio 2019 e 2020;
 - vanno incluse le fatture differite emesse entro il 15.4.2019 e 15.4.2020 relative ad operazioni effettuate nei mesi di marzo 2019 e 2020;
- il confronto mese su mese va fatto anche per **i trimestrali**;
- I soggetti che hanno scelto di versare il **saldo IVA 2019 in forma rateale**, a decorrere dal 16.3.2020, possono usufruire della sospensione delle rate in scadenza il 16.4 e il 18.5 (il 16.5 cade di sabato), effettuando il relativo versamento il 30.6 in unica soluzione / 5 rate a partire da tale data. La possibilità di sospensione è comunque subordinata al possesso dei requisiti richiesti.
Per tali soggetti in data 16.6.2020 dovrà essere effettuato il versamento della quarta rata;
- Per le **imprese agricole** la sospensione (nel rispetto della riduzione del fatturato) vale a prescindere dal regime Iva adottato;
- Per gli **autotrasportatori trimestrali** "speciali" ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, in base al quale le fatture emesse possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, ai fini della verifica della riduzione del fatturato devono considerare le **fatture relative alle operazioni "effettuate" nei mesi di marzo / aprile 2019 e 2020**.
- Per gli **enti non commerciali**:
 - non è subordinato alla riduzione del fatturato / corrispettivi;
 - spetta a tutti gli enti diversi da quelli esercenti, in via prevalente / esclusiva, un'attività d'impresa.
 - spetta anche in caso di esercizio, purchè non prevalente ed esclusivo, di un'attività commerciale. Relativamente a tale ultima attività la sospensione dei versamenti opera a condizione che si sia verificata la riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019.

Art. 21 DI 23/2020 - Rimessione in termini dei versamenti scaduti il 16/03 e prorogati al 20/03

L'art. 21, DL n. 23/2020 dispone la “rimessione in termini” per i versamenti differiti ad opera dell'art. 60, DL n. 18/2020.

L'art. 60 del DL n. 18/2020 disponeva che *“i **versamenti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai **premi** per l'assicurazione obbligatoria, **in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”***.

Ora è stabilito che *“i **versamenti** ... di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono **considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020”***.

Art. 21 DI 23/2020 - Rimessione in termini per i versamenti dei versamenti scaduti il 16/03 e prorogati al 20/03

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione.

Di conseguenza possono essere **effettuati entro il 16.4.2020** i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3.2020) **relativi a:**

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- **ISI e IVA** forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
- **ritenute d'acconto operate a febbraio** su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali**;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.

Le nuove scadenze delle sospensioni previste dal DI 18/2020, DI 23/2020 e Decreto Rilancio

Norma	scadenza originaria	Situazione	Nuovo termine DI 18 e DI 23	Nuovo termine Decreto Rilancio
DI 18/2020	Marzo scadono nel periodo 8.3 - 31.3.2020	Sotto i 2 milioni e	<ul style="list-style-type: none"> - entro l'1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica); ovvero - in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'1.6.2020. 	<ul style="list-style-type: none"> - entro il 16.9.2020 ovvero - in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'16.9.2020.
	Febbraio e Marzo (versamenti che scadono nel periodo 21.2 - 31.3.2020)	"zona rossa" Lombardia e Veneto – art- 62 co.2 DI 18		
	Marzo e Aprile (scadono nel periodo 2.3 - 30.4.2020)	Particolari settori di attività – art. 61 DI 18		
	Marzo (versamenti che scadono il 16.3.2020)	Sopra i 2 milioni di euro e che non rientrano nei casi sopra	20 aprile 2020 in un'unica soluzione – ovvero successivamente con ravvedimento;	
DI 23/2020	Aprile e Maggio	Per tutte le posizioni sotto i 50 milioni di fatturato con riduzione del fatturato del 33% (marzo 2020 su marzo 2019 per versamenti di aprile 2020 per i versamenti di maggio)	<ul style="list-style-type: none"> - entro il 30.6.2020; ovvero - in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020. 	<ul style="list-style-type: none"> - entro il 16.9.2020 ovvero - in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'16.9.2020.

Art. 19 DI 23/2020 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, a favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d'imposta **poteva non operare la ritenuta d'acconto** ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui **ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020**.

A tal fine **il percipiente** (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- **non** doveva aver **sostenuto** nel mese di febbraio **spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato**;
- doveva **rilasciare un'apposita dichiarazione** attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Art. 19 DI 23/2020 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

Ora **l'art. 19, DL n. 23/2020** abroga il citato comma 7 e prevede la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - **31.5.2020**.

A ciò si collega l'ulteriore verifica che **"nel mese precedente"** non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta **devono essere versate** direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate):

- in **unica soluzione entro il 16/09/2020** (da ultimo rinviato con Decreto Rilancio; in precedenza, 31,7 e ancora prima 31.5);ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 16/09/2020.

Art. 20 DI 23/2020 - Metodo previsionale acconti giugno

L'art. 20, DL n. 23/2020 dispone la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti **Irpef, Ires e Irap** qualora l'importo versato non è inferiore all'80 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

In tal modo gli acconti, sono rideterminati:

- quanto al primo acconto, è rideterminato nella **misura del 40%**
 - quanto al secondo acconto, è rideterminato nella **misura del 40%**
- di quanto si prevederà dovuto per il 2020.

Decreto Rilancio - Irap

Art.24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. **Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019**, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. **Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive** relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435 [ripartizione primo e secondo acconto 40% 60%] ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 [ripartizione primo e secondo acconto 50% 50% soggetti Ilsa]; **l'importo di tale versamento e' comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.**

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 **[banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici]**, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a **250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Relazione illustrativa

In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento prevede che le imprese, con un volume di ricavi non

Decreto Rilancio

Viene prevista che non va versato il saldo Irap relativo al 2019 e 1 acconto 2020.

Resta dovuta la seconda rata di acconti per il 2020.

- Se i versamenti per gli acconti per il 2019 sono stati versati in misura inferiore al dovuto, questi vanno versati con ravvedimento

Art. 62(1) DI 18/2020 – Sospensione degli adempimenti

A favore di **tutti i soggetti** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, la **sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte** / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020.

Gli adempimenti sospesi **dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020**, senza sanzioni. Così, ad esempio, è differita al 30.6.2020 la presentazione:

- del **mod. IVA 2020** in scadenza il 30.4.2020;
- dei **mod. INTRA** relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;
- della **comunicazione dati della liquidazione IVA** del primo trimestre 2020 in scadenza l'1.6.2020;
- del c.d. "**spesometro estero**" relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020;
- della comunicazione delle **operazioni collegate al turismo** effettuate in contanti nel 2019 di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, in scadenza il 10.4 / 20.4.2020.

Art. 62(1) DI 18/2020 – Sospensione degli adempimenti

Anche se gli adempimenti sono nominalmente sospesi **dovranno essere comunque realizzati quando corrispondenti a specifiche attività necessarie per la determinazione del quantum dovuto all'erario che consenta di effettuare il versamento non sospeso**. Ad esempio:

- la trasmissione telematica, entro il 20 aprile 2020, della dichiarazione trimestrale Iva (regime speciale Iva Moss) riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente richiede il contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa;
- il versamento Iva per le operazioni intracomunitarie di acquisto e/o servizi esteri degli enti non commerciali di febbraio 2020 non è sospeso e deve essere eseguito entro il termine, del 31 marzo 2020, mentre la presentazione telematica della dichiarazione mensile Intra12, in scadenza entro la stessa data è da ritenersi sospesa;
- il rinnovo annuale dell'imposta di registro sulle locazioni deve essere eseguito entro la scadenza in base a ciascun contratto, mentre la presentazione del modello RLI relativo per il rinnovo o la proroga può essere sospeso ma solo se il pagamento non avviene sul web delle Entrate.

Decreto Rilancio – avvisi bonari

Art.144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel **periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto**, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo **compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020**, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Relazione illustrativa

In considerazione degli effetti dei provvedimenti del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini, la norma proposta rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma proposta prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Art. 68 DI 18/2020 - Sospensione cartelle esattoriali, sospensione delle carelle per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle

E' disposta la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel **periodo 8.3 – 31.8 (a seguito del Decreto Rilancio, in precedenza 31.5.2020)** delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione (comprese quelle da piani di rateazione);
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

La sospensione opera anche per:

- gli atti di **accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- gli atti di **ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali** ex RD n. 639/1910;
- gli **atti esecutivi emessi dagli Enti locali** ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

E' disposta la **sospensione della notifica** delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della riscossione.

E' **differimento all'1.6.2020** (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. **“rottamazione dei ruoli”, nonché del c.d. “stralcio e saldo”** rispettivamente **in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.**

Art. 68 DI 18/2020 - Sospensione cartelle esattoriali, sospensione delle carelle per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle

I versamenti sospesi devono essere effettuati **in unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.8.2020 (a seguito del Decreto Rilancio, in precedenza 30.06.2020)**.

Art. 68 DI 18/2020 - Sospensione cartelle esattoriali, sospensione delle carelle per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle

NB Nelle more del 31/8, è possibile presentare specifica **istanza di rateazione** (mail, pec, sito).

NB Se è **già in corso una dilazione di pagamento**, si potranno sospendere le rate scadenti in questo periodo.

NB Impugnazione delle cartelle: la sospensione sembra riguardare solo il pagamento e non i termini per proporre ricorso, con la conseguenza che l'impugnazione dovrà essere presentata considerando la pausa di (soli) 38 giorni (dal 9 marzo al 15 aprile).

NB non è previsto il pagamento rateizzato. **La Corte dei Conti è critica relativa al versamento obbligatorio in un'unica soluzione** ed entro il 30 giugno dei carichi sospesi, in cui *«la mancata esplicita riproposizione della facoltà di rateizzare i carichi oggetto di sospensione, potrebbe comunque comportare elementi di incertezza in sede applicativa».*

Decreto Rilancio

Art.152 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”;

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: “2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, **non determina l’inefficacia delle stesse definizioni** se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.”;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.”.

Relazione illustrativa

Tenuto conto del protrarsi dei gravi effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione introduce una serie di modifiche all’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

In particolare, la lett. a) differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione.

La lett. b), invece, stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

La lett. c) sostituisce il comma 3 dell’art. 68 del DL n. 18/2020 - che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, - e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018; ciò, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

Infine, la lett. d), sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Decreto Rilancio

Art.149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

- a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
 - b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
 - c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
 - d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
 - e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
 - f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 - g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la **notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.**
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

Relazione illustrativa

Il comma 1 dispone la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Il comma 2 prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti indicati al comma 1 i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Il comma 3 statuisce la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti individuati al comma 1 e di quelli definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Il comma 4 prevede che la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

Il comma 5 introduce una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.

Al comma 6 viene previsto che gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non siano rimborsabili.

Restano invece confermati i termini di versamento delle somme e delle rate non interessate dalla proroga.

Art. 68 DI 18/2020 - Sospensione cartelle esattoriali, sosensione delle carelle per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle

Quanto agli **accertamenti esecutivi**, la circolare 5/2020 ha limitato il raggio di azione degli accertamenti esecutivi **ai soli casi in cui il relativo carico sia stato già affidato alla Riscossione**, restando di fatto esclusi gli atti ancora pendenti al periodo di interruzione e gli atti non espressamente richiamati come

- **avvisi bonari,**
- **piani di rateazione da adesione, mediazione o da conciliazione giudiziale.**

ManzanaLoriAssociati

STUDIO COMMERCIALISTI

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.manzana.it 